



FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA – MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO
Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 - art. 9

REGOLAMENTO

Allegato 2 alla determinazione del Direttore del Servizio credito della Direzione generale della programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio n. 8375/202 del 12.10.2011

Sommario

Art. 1	(Regime di gestione)	2
Art. 2	(Soggetti beneficiari)	3
Art. 3	(Settori ammissibili)	3
Art. 4	(Modalità di presentazione delle richieste di accesso al Fondo).....	3
Art. 5	(Condizioni).....	4
Art. 6	(Istruttoria delle richieste di ammissione).....	4
Art. 7	(Limite di intervento del Fondo).....	4
Art. 8	(Erogazione dei finanziamenti e adempimenti connessi)	5
Art. 9	(Attivazione della garanzia)	5
Art. 10	(Recupero del credito).....	6
Art. 11	Controllo strategico e sulla gestione dell'intervento	6



Il presente Regolamento integra, relativamente ad alcuni aspetti operativi, le Direttive di Attuazione del Fondo Regionale di Garanzia per le PMI della Sardegna, approvate con D.G.R. n. 28/34 del 24 giugno 2011.

Art. 1 (Regime di gestione)

1. Sono ammissibili ai benefici del Fondo Regionale di Garanzia (di seguito denominato per brevità "Fondo"), secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006), le operazioni di cessione *pro soluto* dei crediti, di importo superiore a euro 10.000 e inferiore a euro 100.000, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle agenzie o enti regionali e degli enti locali, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi mediante gestione diretta o mediante l'istituto della delega, o dell'affidamento convenzionale di cui all'articolo 6, della legge regionale 7 agosto 2007 n.5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva n. 2004/18/CE del 31/3/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

2. La misura massima della garanzia non può essere superiore all'80% dell'operazione di smobilizzo inteso come somme anticipate.

3. La garanzia è rilasciata per linee di credito concesse *pro soluto* e con accredito anticipato (quali il conventional factoring) da Banche o altri Intermediari Finanziari riconosciuti dalla normativa vigente, che presentino altresì le seguenti caratteristiche tecniche:

- plafond creditizio pari al 100% del credito maturato (imponibile + IVA) e certificato ai sensi del Decreto MEF 19 maggio 2009, in attuazione dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009. Restano tassativamente escluse dal plafond tutte le voci ulteriori rispetto al credito in linea capitale (interessi passivi maturati per ritardato pagamento e/o qualsiasi altro onere di rivalsa da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell'Ente pubblico debitore);
- crediti oggetto del plafond correnti o scaduti da non più di 8 mesi al momento della presentazione dell'istanza, attivati sia in forma occasionale che rotativa;

4. Il rilascio della garanzia del Fondo sarà effettuato secondo regimi di garanzia statale la cui Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) a beneficio delle PMI è calcolato alle condizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008:

- in base alla metodologia di calcolo autorizzata con decisione della Commissione Europea C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI";
- in base ai premi esenti di cui ai punti 3.4 e 3.5 della Comunicazione 2008/C 1555/02 della Commissione, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008;

e in ogni caso entro i limiti di cui all'art.2, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1998/2006.



Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:

- abbiano sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato 1 del [Regolamento \(CE\) n. 800/2008](#);
- non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà di cui all'art.1 paragrafo 7 del [Regolamento \(CE\) n. 800/2008](#);
- siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da almeno 2 anni (per le imprese artigiane si considera la relativa annotazione nella apposita Sezione Speciale);
- non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dal regolamento "de minimis" sopra richiamato;
- vantino crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di agenzie ed enti regionali e di enti locali della Sardegna in quanto titolari di appalti, forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle spese di investimenti dei predetti Enti. Restano esclusi dall'ammissibilità i soggetti che non siano titolari esclusivi e con modalità incondizionata dei crediti oggetto degli interventi finanziari garantiti.

2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari

dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali le Banche e/o gli intermediari Finanziari ritengono sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

Art. 3 (Settori ammissibili)

Sono ammissibili tutti i settori di attività economica con le esclusioni e ulteriori limitazioni di cui all'art.1 del Regolamento (CE) 1998/2006.

Art. 4 (Modalità di presentazione delle richieste di accesso al Fondo)

Le Imprese interessate presentano alle Banche/Intermediari Finanziari, a pena esclusione, le richieste di accesso al Fondo in formato elettronico, il cui modulo verrà reso disponibile sui siti internet della Regione Autonoma Sardegna, e della SFIRS SpA, corredate dei seguenti elementi:

- documenti di cui all'elenco compreso nel modulo di richiesta (modello 1);
- copia della certificazione di sussistenza, liquidità ed esigibilità rilasciata dall'Ente debitore.

Una copia della richiesta di accesso dovrà essere inviata, per conoscenza, anche alla SFIRS.



Art. 5 (Condizioni)

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Convenzione stipulata tra gli enti creditori e le Banche/Intermediari finanziari, alle operazioni di cessione assistite dal Fondo si applicano le seguenti condizioni massime:

<i>Durata effettiva del credito dall'erogazione alla data prevista nella certificazione</i>	<i>Condizioni massime</i>	<i>Commissione una tantum di entrata</i>	<i>Interessi di mora</i>
<i>0 - 6 mesi</i>	<i>euribor 1 mese + 2,00</i>	<i>0,25%</i>	<i>euribor 1 mese + 3,00</i>

Art. 6 (Istruttoria delle richieste di ammissione)

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle Impresa interessata, le Banche / Intermediari Finanziari comunicano alla SFIRS l'esito degli accertamenti istruttori e trasmettono la richiesta di ammissione alla garanzia corredata della relazione istruttoria e copia della delibera di concessione dell'affidamento.

Le istanze di accesso al Fondo sono istruite da SFIRS in ordine cronologico e approvate con determina del competente Assessorato della R.A.S entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora SFIRS nel corso dell'istruttoria richiedesse chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la definizione dell'istruttoria decorre dalla data in cui pervengono i chiarimenti richiesti. Qualora i chiarimenti non pervengano a SFIRS entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, le istanze di ammissione sono automaticamente respinte.

SFIRS comunica in forma scritta (posta elettronica, posta o fax) ai richiedenti e beneficiari l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla delibera.

I soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente a SFIRS eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza, successivamente alla richiesta di ammissione al Fondo, e rilevanti sull'andamento delle PMI da garantire.

Art. 7 (Limite di intervento del Fondo)

L'ammissione alla garanzia è istruita da SFIRS esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla garanzia o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.

La SFIRS informa tempestivamente l'Amministrazione Regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota con un avviso sul proprio sito www.sfirs.it la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e a spese degli interessati, la SFIRS restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Sardegna comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel sito dell'Amministrazione Regionale.



Art. 8 (Erogazione dei finanziamenti e adempimenti connessi)

Ai fini della validità della garanzia l'erogazione dei crediti ceduti pro soluto deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data della notifica dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo.

Entro i tre mesi successivi all'erogazione anche parziale, i soggetti finanziatori devono trasmettere, alla SFIRS per ciascuna impresa beneficiaria ammessa alla garanzia del Fondo una dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo erogato;
- c. riepilogo delle fatture;
- d. provvedimento di liquidazione a cura dell'Ente Pubblico debitore;
- e. data di pagamento a cura dell'Ente Pubblico debitore.

La garanzia ha effetto dalla data di valuta della prima erogazione effettuata dalla Banca e/o dall'intermediario finanziario. Le garanzie sono prive di efficacia nei casi in cui i soggetti finanziatori non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Art. 9 (Attivazione della garanzia)

In caso di inadempimento del debitore ceduto nei termini di scadenza previsto dal plafond, il Soggetto Finanziatore deve avviare le procedure di recupero del credito inviando all'Amministrazione / Ente pubblico inadempiente e, per conoscenza alla SFIRS, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dei crediti insoluti con l'indicazione del debito per capitale e per interessi per ritardato pagamento, tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale il primo giorno successivo al mancato pagamento dei crediti.

Qualora il debitore ceduto non provveda ad effettuare il pagamento decorsi 30 giorni dalla data dell'inadempimento, il Soggetto Finanziatore avvia le procedure di escussione della garanzia inviando alla SFIRS la richiesta di attivazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi 15 giorni.

La richiesta di attivazione della garanzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1, la data di avvio della procedura di recupero, l'ammontare dell'esposizione rilevata al 30° giorno e recare in allegato copia:

- a. del contratto di factoring e/o anticipo del credito;
- b. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - l'importo complessivamente versato;
 - le date degli avvenuti versamenti.

Alle richieste di attivazione della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

L'appaltatore provvede altresì agli eventuali adempimenti di ordine fiscale ed amministrativo

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 3, SFIRS liquida la somma dovuta al soggetto richiedente, previa effettuazione dei controlli di cui al D.M. Economia e finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 con riferimento al cessionario del credito, e fatta salva la disponibilità di risorse nel fondo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della programmazione,
bilancio credito ed assetto del territorio



Direzione generale
Servizio credito

Art. 10 (Recupero del credito)

A seguito della attivazione della garanzia da parte delle Banche e/o degli intermediari Finanziari, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, la SFIRS acquisisce il diritto di rivalersi sull'Amministrazione /Ente pubblico.

Le attività di accertamento del computo del credito regionale e la liquidazione delle somme dovute al Fondo è posta in capo a SFIRS.

Art. 11 Controllo strategico e sulla gestione dell'intervento

La corretta applicazione delle disposizioni che precedono forma oggetto di verifiche da parte dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio secondo modalità previste per legge e precisate nell'atto di affidamento.

MODULISTICA:

MODELLO 1 Modulo di richiesta.